Ordinanza N. 114 del 12 luglio 2006

OGGETTO: Prescrizioni a tutela della quiete pubblica e dell'incolumità delle persone durante lo svolgimento degli spettacoli pirotecnici

IL SINDACO

Richiamato l'art.57 del T.U.L.P.S. nonché l'art.110, comma 3, del relativo Regolamento di Esecuzione con i quali è disciplinata l'accensione di fuochi artificiali in occasione di spettacoli pirotecnici;

Richiamata la Circolare 11 gennaio 2001 n.559 del Ministero dell'Interno con la quale vengono impartite disposizioni in ordine alla sicurezza e alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art.57 del T.U.L.P.S;

Considerato che nel corso dell'anno pervengono al Comune numerose richieste volte ad ottenere l'autorizzazione allo svolgimento di spettacoli pirotecnici, sia pubblici che legati a festeggiamenti privati (cene, compleanni congressi etc) e che detti spettacoli sono spesso fonte di lamentele da parte dei cittadini residenti, dei turisti e degli operatori economici a causa dei rumori eccessivi derivanti dagli effetti sonori che accompagnano quelli luminosi;

Visto che tale disagio è accentuato anche dalla vicinanza temporale con la quale gli spettacoli si ripetono e che vede, soprattutto durante il periodo estivo, lo svolgimento di uno spettacolo quasi ogni sera;

Ritenuto necessario ed opportuno limitare i disagi provocati da detti spettacoli a tutela della pubblica quiete, prevedendo prescrizioni, ai sensi dell'art.9 del T.U.L.P.S. nello svolgimento degli stessi;

Tutto ciò premesso;

DISPONE

Ai fini di tutelare la quiete pubblica e la pubblica incolumità, l'accensione di fuochi artificiali in occasione di spettacoli pirotecnici dovrà avvenire secondo le seguenti prescrizioni:

1) Gli spettacoli pirotecnici dovranno concludersi inderogabilmente non oltre le ore 23.30, salvo deroghe che potranno essere concesse in occasioni particolari (ferragosto, capodanno etc).
2) Gli spettacoli pirotecnici saranno autorizzati in numero massimo di uno alla settimana, dando la priorità a quelli promossi e/o organizzati da enti pubblici o a seguito di iniziative di carattere associativo. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione verrà valutato l'ordine cronologico di presentazione delle relative istanze.

3) Gli spettacoli pirotecnici per festeggiamenti privati dovranno prevedere effetti sonori ridotti e colpi da segnale, anch'essi di effetto sonoro ridotto, in quantità di uno all'inizio e uno alla fine.
4) Al termine di ogni spettacolo pirotecnico il titolare dovrà procedere ad effettuare un'accurata bonifica dell'area di sparo e delle zone adiacenti per l'individuazione ed eliminazione di ogni eventuale residuo di materiale inesploso o incombusto. Di tale verifica e degli esiti della stessa dovrà essere data comunicazione scritta al Comune che ha concesso l'autorizzazione entro il giorno successivo a quello in cui si è svolto lo spettacolo
5) Sono fatte salve tutte le altre disposizioni e prescrizioni già previste dalle norme di legge e regolamentari.
6) L'inottemperanza alle prescrizioni disposte con il presente provvedimento costituirà violazione dell'art.9, comma 2 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza sanzionabile penalmente ai sensi dell'art.17 del testo Unico medesimo.
7) Copia del presente provvedimento è trasmesso al Comando Polizia Municipale e alle altre Forze dell'Ordine per l'attività di vigilanza di rispettiva competenza.

Il SINDACO
Imola Daniele